



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 39/CSAT del 21 febbraio 2020

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 17 febbraio 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.**

**Ricorso della società ASD NUOVA NAPOLI NORD in riferimento al C.U.69 del 6.02.2020 – gara Nuova Napoli Nord / Calcio Pomigliano del 2.02.2020 – Campionato Regionale di Eccellenza girone A.**

Invero, la società Nuova Napoli Nord proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per sei (69 giornate di gara inflitta al calciatore Sinigaglia Carmine Junior, adottata dal Gst, e pubblicata sul C.U. n.69 del 6/2/2020 per eccessiva gravosità e severità della stessa, per la non veridicità dei fatti così come ricostruiti nel referto di gara e per la sussistenza di circostanze attenuanti. La società reclamante deduceva che il calciatore Sinigaglia Carmine Junior, rimasto rammaricato per la sostituzione operata dal proprio allenatore al minuto 37' del secondo tempo, rimaneva stupefatto dei rimproveri di quest'ultimo, lo spintonava ma non lo attingeva con un pugno al volto. Tale circostanza risultava acclarata anche dalla dichiarazione del sig. Ferrara Nicola, allenatore della società, ricorrente, oggi esonerato, con la quale evidenziava l'atteggiamento gravemente scorretto del calciatore non sfociata però in alcun atto di violenza. Concludeva la società ricorrente per l'accoglimento del reclamo e con la conseguente riduzione della squalifica, in via preliminare, a due giornate o, in via meramente subordinata a tre giornate di gara. A sostegno della propria tesi, la società reclamante allegava precedenti giurisprudenziali della giustizia sportiva per fattispecie analoghe. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti il referto di gara, gli atti ufficiali, il reclamo e la documentazione ad essa allegata, sentita la ricorrente in sede di audizione, ritiene il reclamo così come proposto meritevole di accoglimento. In particolare dall'esame della dichiarazione allegata al reclamo e sottoscritta dall'allenatore sig. Ferrara Nicola, oggi esonerato, emerge che il calciatore Sinigaglia ha sicuramente tenuto un comportamento scorretto e censurabile ma che non è sfociato in violenza per cui appare congruo ridurre la squalifica ed adeguare la sanzione disciplinare in relazione alla natura ed all'importanza dei fatti accaduti. **P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello territoriale**

#### DELIBERA

**di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Sinigaglia Carmine Junior a (3) tre giornate effettive di gare. Nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.**

**Ricorso della società ASD VILLA DI BRIANO in riferimento al C.U.67 del 30.01.2020 – gara Real S. Maria a Vico / Villa di Briano del 25.01.2020 – Campionato Regionale di Prima categoria girone A.**

La società Asd Villa di Briano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst che aveva sanzionato

Con la perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società nonché aveva squalificato per due giornate il calciatore Nicola Tagliatela, per cinque giornate il calciatore Garofalo Giuseppe e, infine, aveva sanzionato la società reclamante con l'ammenda di 150.00 euro. La società reclamante deduceva che la sanzione sportiva della perdita della gara inflitta alla stessa era stata adottata perché i dirigenti di entrambe le società non avevano tenuto un comportamento collaborativo al fine di derimere la rissa che si era accesa sul terreno di gioco. La società reclamante precisava che l'unico dirigente della stessa presente ed indicato in distinta entrava sul terreno di gioco, unitamente all'allenatore ed al massaggiatore, per prestare soccorso al calciatore del Villa di Briano, sig. Lisbona Armando, colpito duramente al volto da un avversario. La società reclamante evidenziava, inoltre, che la rissa a cui partecipavano i tesserati Tagliatela Nicola e Garofalo Giuseppe era scaturita solo come conseguenza dell'aggressione subita dal calciatore Lisbona Armando. Concludeva la società Asd Villa di Briano per l'annullamento della delibera che aveva sanzionato la stessa con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché per la riduzione della riduzione della squalifica inflitta ai calciatori Tagliatela Nicola e Garofalo Giuseppe. La Corte Sportiva d'Appello territoriale, letto il referto di gara, il supplemento ad esso allegato ed il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nel referto di gara, che costituisce, si ricorda, fonte privilegiata il direttore di gara descrive con puntualità e precisione i fatti accaduti evidenziando che alla rissa partecipavano calciatori di entrambe le società. La sanzione sportiva della perdita della gara, pertanto, non viene adottata dal Gst per la mancata collaborazione dei dirigenti di entrambe le società bensì perché erano venute meno le condizioni ideali per la prosecuzione della stessa, in conseguenza della rissa che aveva visto coinvolti calciatori di entrambe le società. Appaiono, poi, congrue le sanzioni adottate dal Gst, nei confronti dei calciatori. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; conferma la delibera e le sanzioni disciplinari adottati nei confronti della società reclamante; di addebitare la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.**

**Ricorso della società ASD REAL VATOLLA in riferimento al C.U.65 del 23.01.2020 – gara San Marco Agropoli / Real Vatolla del 12.01.2020 – Campionato Regionale di Seconda categoria girone L.**

La società Asd Real Vatolla proponeva ritualmente avverso la delibera adottata dal Gst, pubblicata sul c.u. n.65 del 23/1/2020, con la quale veniva inflitta alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 deducendo esclusivamente che la direzione arbitrale era stata caratterizzata da aspetti "farzeschi" e da imprecazioni. Concludeva la società reclamante per la revisione della decisione assunta. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, il supplemento allo stesso allegato nonché tutti gli atti ufficiali, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Il referto appare redatto in modo preciso e puntuale ed appare del tutto condivisibile il motivo per il quale il Ddg ha ritenuto sospendere definitivamente la gara. Rilevato anche che il referto di gara costituisce fonte privilegiata. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; conferma la delibera del G.S.T. impugnata e pubblicata sul C.U. 65 del 23.01.2020; ordina di addebitare la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.**

**Ricorso della società ASD CARINOLA in riferimento al C.U.69 del 6.02.2020 – gara Carinola / New Cales del 2.02.2020 – Campionato Regionale di Prima categoria girone A.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, il reclamo introduce circostanza che rilevano ai fini di una sensibile riduzione della sanzione comminata dal Gst. Infatti, il reclamo allega e documenta, con i referti medici, che il calciatore Parente Luigi ha effettivamente avuto, nei confronti del Ddg, un atteggiamento impetuoso, con urla e spintoni, ma tale condotta appare, alla luce degli atti depositati al reclamo, in gran parte giustificate dalla volontà di soccorrere il calciatore Parente Armando, infatti, successivamente soccorso al P.O. di Pineta Grande, veniva medicato per trauma e fratture della parete orbitale destra e quindi, per una lesione particolarmente gravosa tale da giustificare la preoccupazione del fratello che, vedendolo a terra, chiedeva al Ddg un immediato soccorso. Conseguente a tale rivalutazione dei fatti che il Ddg avrebbe dovuto effettuare nelle immediatezze dei fatti e di cui avrebbe dovuto dar conto nel referto, una riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 13 lett. d) CGS. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del calciatore Parente Luigi a due (2) giornate effettive di gare; nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S.S elvaggi.**

**Ricorso della società ASD REAL FORIO 2014 in riferimento al C.U.67 del 30.01.2020 – gara Real Forio 2014 / Monte di Procida Calcio del 25.01.2020 – Campionato Regionale di Eccellenza girone A.**

La società Asd Real Forio 2014 proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica al dirigente, sig. Perrotta Antonio, fino al 31/7/2022 ed all'ammenda di euro 1.000,00, entrambe adottate dal Gst e pubblicata sul c.u. n.67 del 30/1/2020. La società reclamante deduceva che la versione dei fatti descritti dalla terna arbitrale, non appare veritiera rispetto a quelli effettivamente verificatosi. In particolare il sig. Perrotta Antonio, dirigente presente in panchina e facente funzioni di allenatore, di fronte ad una serie di decisioni arbitrali e soprattutto di comportamenti non ortodossi rispetto ai regolamenti vigenti ne chiedeva più volte spiegazioni all'assistente di linea più prossimo senza peraltro ricevere alcuna risposta se non inviti a rimanere in silenzio ed al proprio posto ma il tutto senza mai sfociare nell'insulto e/o nella minaccia. Inoltre al minuto 45', a detta della società ricorrente, si verificò un fatto del tutto inconsueto ed incomprensibile. Infatti i calciatori della soc. Monte di Procida invece di calciare un fallo di fondo si attardavano a discutere con il pubblico presente fuori dal campo e, nello stesso tempo, anche il direttore di gara invece di stigmatizzare tale comportamento si avvicinava al pubblico intavolando una accesa discussione. In tale, frangente il sig. Perrotta Antonio si avvicinava all'assistente di linea chiedendo spiegazioni di tali atteggiamenti del direttore di gara, e l'assistente rispondeva in malo modo. Di qui una discussione ma certamente l'assistente non veniva attinto dal dirigente con un pugno. Per tali motivi, la società reclamante chiedeva di annullare la sanzione adottata nei confronti del sig. Perrotta Antonio o ridurla in maniera considerevole tenuto conto del reale svolgimento dei fatti contestati. In relazione, poi, all'ammenda di euro 1.000,00, la società reclamante deduceva che i propri sostenitori non si rendevano protagonisti di atti vandalici e/o intimidatori nei confronti della squadra avversaria, dei tesserati, dei sostenitori e soprattutto della terna arbitrale che per mera consuetudine e cortesia è stata sempre accompagnata al porto da un nostro tesserato come, peraltro, era accaduto anche al termine della gara in oggetto. Anche per tale sanzione, la società reclamante chiedeva l'annullamento della sanzione. Questa Csat, letti il referto di gara, gli atti ufficiali, il reclamo e sentita la società ricorrente in sede di audizione, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nel premettere che il referto di gara costituisce fonte privilegiata, le sanzioni disciplinari adottate dal Gst per la gravità dei fatti, appaiono congrue. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione disciplinare e l'ammenda riportate sul C.U.67 del 30.01.2020; ordina di addebitare la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.**

**Ricorso del tesserato Vincenzo Iodice (dirigente ASD Airola) in riferimento al C.U.65 del 23.01.2020 – gara Airola / San Leucio del Sannio del 18.01.2020 – Campionato Regionale di Seconda categoria girone B.**

Il sig. Iodice Vincenzo, Presidente della società Airola, proponeva reclamo avverso la sanzione disciplinare della inibizione fino al 25/3/2020 inflitta dal Gst perché, sebbene inibito, ad inizio gara ed al termine del primo tempo, era presente nello spazio antistante gli spogliatoi. Il ricorrente deduceva che, abitando nei pressi dello stadio ed essendo in possesso delle chiavi d'accesso all'impianto sportivo unitamente ad altri dirigenti, per ragioni di comodità svolgeva anche le funzioni di magazziniere, addetto all'arbitro, custode soprattutto quando gli altri dirigenti sono impegnati per motivi di lavoro. Nella fattispecie, pertanto, precisava il ricorrente, al solo fine di prestare collaborazione al Ddg all'inizio della gara si presentava allo stesso dichiarando che, nonostante fosse inibito, era a disposizione per qualsiasi tipo di esigenza tant'è che, appreso che non era stato allegato il tabulato dei calciatori alla distinta di gara, si portava presso la propria abitazione per stampare il predetto tabulato. Il ricorrente precisava ancora che la presenza nello spazio antistante gli spogliatoi al termine del primo tempo era giustificata dalla circostanza che si era accesa una animata discussione tra il Ddg ed alcuni tesserati della propria società per cui si rendeva disponibile con spirito collaborativo per derimere la predetta discussione. Concludeva, infine, il ricorrente per l'annullamento della inibizione in quanto lo stesso era presente non con compiti federali ma solo ed esclusivamente per consentire una buona riuscita dell'evento. Questa Csat, letto il referto di gara, il reclamo e sentito il ricorrente in sede di audizione, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Indipendentemente dai buoni propositi, il ricorrente essendo già inibito non poteva essere presente nello spazio antistante gli spogliatoi né poteva accedere agli stessi.

**P.Q.M. , la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione disciplinare della inibizione sino a tutto il 25.03.2020; ordina di incamerare la tassa versata.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.**

**Ricorso della società ASD PRO SAN GIORGIO SOCCER in riferimento al C.U.65 del 23.01.2020 – gara Pro San Giorgio Soccer / Mercogliano 1999 del 19.01.2020 – Campionato Regionale di Prima categoria girone D.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, dall'istruttoria espletata, nella quale è stato sentito il legale di fiducia della società reclamante, il quale si riportava integralmente al reclamo depositato chiedendone l'accoglimento. Nel merito si rileva, in primis che il referto di gara è stato redatto in modo, chiaro, preciso e non contraddittorio. Il comportamento tenuto dal calciatore Palumbo non può essere riconducibile non a una condotta violenta in quanto aveva afferrato il braccio del Ddg non costituisce violenza fisica atteso che lo stesso direttore di gara dichiarava di non avere subito eccessivo dolore. Pertanto si ritiene che la condotta tenuta dal Palumbo sia configurabile quale condotta gravemente irrispettosa che si è concretizzata con un contatto fisico. Va altresì rilevato che il calciatore Palumbo ingiuriava, offendeva e minacciava il Ddg, tale comportamento, veniva perpetrato nello spazio antistante gli spogliatoi. Si evidenzia, inoltre, che nel reclamo inoltrato dalla reclamante che nulla viene riportato dal commissario di campo nel proprio rapporto di gara, tanto è del tutto irrilevante ai fini della decisione atteso che il referto redatto dal Ddg non necessita di alcuna asseverazione dal punto del commissario di campo. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**in riforma e in applicazione dell'art.36 del C.G.S. la decisione adottata dal primo giudice e riduce la squalifica al calciatore Palumbo Luca fino al 30.05.2020; nulla per la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.**

**Ricorso della società ASD San Leucio del Sannio in riferimento al C.U.67 del 30.01.2020 – gara Dragonese Calcio / San Leucio del Sannio del 26.01.2020 – Campionato Regionale di Seconda categoria girone B.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, il provvedimento del Gst trova fondamento nel referto arbitrale nonché nel supplemento del Ddg che, con riguardo alla condotta sanzionata conserva efficacia di fonte di prova privilegiata. Contrariamente a quanto assunto in reclamo, il referto ed il supplemento del ddg sono esaustivi e sufficientemente analitici nel descrivere la condotta sia della dirigenza che del calciatore Franco Enrico e de Nisi Gianluca, della società reclamante. In particolare, il Ddg ha rilevato il contegno antisportivo dei dirigenti della società San Leucio del Sannio che, anziché collaborare per sedare gli animi, hanno anzi fomentato atteggiamenti intimidatori e minacciosi nei confronti del Ddg e che conseguenze ben più gravi sono state evitate solo grazie all'intervento dei dirigenti della società di casa. Altrettanto analitico è il referto in ordine alle condotte dei calciatori Franco e De Nisi. Anche le sanzioni applicate dal Gst sono congrue in relazione ai fatti accaduti. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; conferma la delibera e le sanzioni disciplinari adottati nei confronti della società reclamante; di addebitare la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso della società ASD FOX SOCCER in riferimento al C.U.62 del 16.01.2020 – gara Fox Soccer / Cava United Football Club dell'8.01.2020 – Coppa regionale di Seconda categoria.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il tesserato, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Del prete, ad avviso della Corte, la condotta tenuta non riveste le caratteristiche di cui all'art.35 Cgs in quanto non si è trattato di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, quanto piuttosto quella di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) Cgs e cioè quella di una condotta gravemente irrispettosa che si è concretizzato in un contatto fisico. In considerazione di ciò la Corte ritiene congruo applicare la sanzione di squalifica fino al 30/8/2020. Con riferimento invece alla sanzione inflitta al Presidente Esposito Francesco, rileva innanzitutto la Corte che a seguito dell'audizione del Direttore di gara, ritiene che le spiegazioni offerte per l'identificazione del sig. Esposito appaiono convincenti, per cui la condotta descritta nel supplemento di rapporto sono a lui ascrivibili. In considerazione tuttavia delle circostanze che la suddetta condotta non si è tramutata in atto violento teso a provocare una lesione personale anche perché l'eventuale

intenzione di dare uno schiaffo al Ddg non si è compiuto, ma è stato solo tentativo. La Corte ritiene di dover ricondurre il comportamento del sig. Esposito nella fattispecie di cui all'art. 36 comma 2, lett. b) in quanto gravemente irrispettoso e di conseguenza ritiene congrua comminare l'inibizione fino al 30/6/2020. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto dispone: la squalifica fino al 30.08.2020 per il calciatore Del Prete Fabio; l'inibizione fino al 30.06.2020 per il sig. Esposito Francesco; nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente) avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, avv. N. Di Ronza, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso della società ASD POLISPORTIVA ARPAISE in riferimento al C.U.65 del 23.01.2020 – gara Polisportiva Arpaise / Sporting Pago Veiano 2011 del 19.01.2020 – Campionato Regionale di Seconda categoria girone C.**

La Corte Sportiva di Appello territoriale, letto il referto, visti gli atti ufficiali sentito il rappresentante della società, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la reclamante con un articolato reclamo avverso la decisione del Gst pubblicato sul c.u. n. 65 del 23/1/2020 pag.1262 ha esposto le ragioni secondo le quali la decisione del Ddg di sospendere la gara che non è proporzionata in relazione ai fatti avvenuti, ovvero che il calciatore Giorgione Cosimo Francesco ha spintonato, colpendolo con una forte spallata e inveendo contro lo stesso Ddg e che l'allenatore Giangregorio Francesco ha minacciato in modo grave il medesimo arbitro. Inoltre ha proposto reclamo contro la squalifica fino al 21/1/2021 al sig. Giorgione per i fatti sopra evidenziati e contro la squalifica al sig. Giangregorio fino al 30/9/2020 per il su evidenziato comportamento e per i fatti avvenuti successivamente alla sospensione della partita. Invero per quanto riguarda la decisione arbitrale della sospensione della gara che ha determinato la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della reclamante, questa Corte ritiene che tale decisione è stata fondata su elementi sulle quale non può esprimere valutazione di diverso avviso a meno che non si espongono fatti o spiegazioni debitamente protese che rendono incongrue e irrazionale la stessa decisione. Pertanto il provvedimento sanzionatorio di prime cure va integralmente confermato. Per quanto riguarda la sanzione inflitta a carico del calciatore Giorgione, questa Corte ritiene che la condotta tenuta da quest'ultimo non riveste le caratteristiche di cui all'art.35 Cgs in quanto il comportamento tenuto non è stato produttivo di una lesione della persona dell'arbitro, bensì si è caratterizzato in una condotta gravemente irrispettosa con contatto fisico nei confronti dello stesso arbitro e, dunque, ascrivibile nella fattispecie di cui all'art.36, comma 1 lettera b) del Cgs, in relazione alla quale appare congrua e proporzionata la squalifica fino al 30/6/2020. Con riferimento, invece, all'allenatore Giangregorio, la sua condotta va configurata nella fattispecie di cui all'art.36 comma 1 lettera a) del Cgs, poiché risulta essere stata irrispettosa e ingiuriosa nei confronti del Ddg per cui questa Corte ritiene congrua ridurre sino al 30/4/2020 la sanzione inflitta in prime cure rendendole proporzionate ai fatti così come risultano dalla lettura del referto di gara e del suo supplemento. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello territoriale**

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo, di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Pol Arpaise con il punteggio di 0-3; di disporre nei confronti del sig. Giorgione Cosimo Francesco la riduzione della squalifica fino al 30.06.2020. Di disporre nei confronti del sig. Giangregorio Francesco la squalifica fino al 30.04.2020, nulla per la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso della società ASD SAN SEBASTIANO F.C. in riferimento al C.U.65 del 23.01.2020 – gara San Sebastiano F.C. / Lacco Ameno del 18.01.2020 – Campionato Regionale di Promozione girone B.**

Con ricorso del 28/1/2020 la Asd San Sebastiano Fc, in persona del suo Presidente protempore Borrelli Luca ha formalmente impugnato la decisione del Gst inerente la gara San Sebastiano Fc / Lacco Ameno con la quale il calciatore Luca Borrelli è stato squalificato per cinque giornate di gara, ed il dirigente Ardolino Saverio fino al 24/05/2020. La ricorrente società nel ricorso si duole dell'eccessiva severità anche in riferimento a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. La corte sentito il Presidente in audizione decide di ridurre la sanzione inflitta riconoscendo la poca gravità nei fatti menzionati. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica del calciatore Borrelli Luca a (4) quattro giornate effettive di gare; al dirigente Ardolino Saverio l'inibizione a svolgere ogni attività fino a tutto il 19.04.2020; nulla per la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso della società ASD CLUB ATLETICO SAN GIORGIO in riferimento al C.U.69 del 6.02.2020 – gara Real Buonalbergo / Asd Club Atletico Sangiorgio del 01.02.2020 – Campionato Regionale di Seconda Categoria girone C.**

La società Club Atletico san Giorgio, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di euro 150.00, la inibizione al sig. Giordano Luigi sino a tutto l'8/6/2020 e la squalifica per quattro (4) giornate per il calciatore Russo Francesco, tutte sanzioni adottate dal Gst e pubblicate sul c.u. n.69 del 6/2/2020. La società reclamante deduceva che tutte le sanzioni, oltre che infondate ed errate, erano da revocare perché ingiuste, non dovute e comunque in contrasto con quanto descritto nel referto di gara e negli atti ufficiali. In particolare il Presidente, sig. Giordano Pierluigi non avrebbe commesso quanto asserito dal ddg; lo stesso si è intrattenuto al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi in compagnia dei carabinieri presenti per tutto il tempo in cui il Ddg redigeva il referto di gara per poi allontanarsi a seguito della riconsegna dei documenti e della sottoscrizione di copia del referto di gara. La società reclamante concludeva per l'accoglimento in toto del reclamo o, in subordine, per la riduzione delle sanzioni disciplinari adottate dal momento che alcuna aggressione ad opera di un soggetto non identificato in danno al ddg è stata mai consumata né può essere imputata alla società reclamante qualsivoglia responsabilità oggettiva in relazione soprattutto alla gestione e custodia del terreno del gioco. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, il supplemento allo stesso allegato, il reclamo così come proposto e sentita la società reclamante in sede di audizione, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Nel premettere che, comunque, il referto di gara costituisce fonte privilegiata e che le

sanzioni disciplinari adottate appaiono troppo gravose rispetto ai fatti per come verificatesi e descritti nel referto di gara. **P.Q.M., La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Russo Francesco a due (2) gare effettive e di ridurre l'inibizione al sig. Giordano Luigi sino a tutto il 30/3/2020, nulla per la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E. Russo**

## **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CSAT (2019/2020)**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 10 febbraio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

### **MOTIVI**

**Componenti: avv. A. Frojo, presidente; avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe.**

**Ricorso della società ASD NAUSICA in riferimento al C.U.65 del 23.01.2020 – gara Nausica / Cicciano del 19.01.2020 – Campionato Regionale di Seconda categoria girone F.**

La Corte Sportiva di Appello territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato poiché inammissibile. Invero, qualora la società avesse voluto, come reclamo al punto d), avvalersi dei motivi di forza maggiore, in primo luogo avrebbe dovuto presentare nell'immediatezza, riserva scritta al Ddg. Nelle 24 ore successive avrebbe poi dovuto inoltrare preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo, ed alla controparte ex art. 55 NOIF e 67 Cgs, e non, come nel caso di specie, reclamo a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale. Per le supposte ragioni, quindi, il reclamo è inammissibile. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 21 febbraio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**